RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 26

Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione

Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Il Comandante Generale forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo del parigrado iscritto nel quadro stesso. La posizione in tale quadro e determinata dall'ordine di graduatoria di merito ....

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	II — Avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza
Capo	I — Avanzamento
Sezione	IV — Quadri di avanzamento e promozioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-26-promozioni-non-annuali-promozioni-a-seguito-di-cause-di-esclusione/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it